

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIMOGNARI, VITALE Antonio, D'AMELIO, SAPORITO, SALERNO, CAROLLO, ROMEI, ORIANA, COLOMBO Ambrogio, VETTORI, JERVOLINO RUSSO, BAUSI e SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1981

Norme concernenti i termini e le sanzioni per la presentazione alle Camere di commercio e agli UPICA di denunce o comunicazioni relative al registro ditte, nonché ad altri registri, ruoli o albi

ONOREVOLI SENATORI. — Le Camere di commercio nella loro totalità hanno sollecitato al Parlamento l'approvazione di una legge per l'unificazione, in 30 giorni, dei termini relativi alla presentazione di denunce al registro ditte nonché ad altri registri, albi ed elenchi tenuti dalle stesse Camere, termini che attualmente risultano estremamente diversificati.

Si cita ad esempio il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, che ha fissato in 30 giorni il termine per la presentazione delle denunce alle Camere di commercio relative alla sospensione, variazione, cessazione dell'attività, mentre la vecchia legge del 1934 mantiene il diverso termine di 15 giorni per le denunce al registro ditte relative all'inizio dell'attività, dando luogo a gravi incertezze in merito alla qualificazione dell'evento, che impone la denuncia.

Per far fronte a tale stato di cose la Camera dei deputati ha approvato il disegno

di legge n. 2027 trasmesso a questa Assemblea in data 22 dicembre 1980 (atto Senato n. 1240).

Il disegno di legge approvato dalla Camera non risolve completamente il problema evidenziato in quanto — come già detto — esso si occupa esclusivamente delle denunce al registro ditte mentre occorre, da una parte, unificare gli eventuali diversi termini stabiliti da altre leggi o regolamenti per comunicazioni, denunce di analoga natura alla stessa Camera di commercio ovvero agli UPICA e, dall'altra, semplificare gli oneri a carico degli operatori economici evitando duplicazioni di adempimento.

A tal fine il primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge, integrando la norma già approvata dalla Camera dei deputati, unifica in 30 giorni tutti i termini per la presentazione alle Camere di commercio e agli UPICA (Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) di denunce o comunicazioni relative all'iscrizione, costituzione, modificazione nel-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo stato di fatto o di diritto, cessazione o scioglimento delle imprese, nonchè quelli relativi all'inizio, alla variazione, alla sospensione ed alla cessazione dell'attività.

Il secondo comma, conferma la stessa disposizione già approvata dalla Camera dei deputati relativa all'unificazione delle sanzioni amministrative nella misura di lire 50 mila, consentendo l'oblazione.

Particolare importanza assume, inoltre, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 1 diretta a precisare che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni all'obbligo della presentazione delle suddette denunce si prescrive in un quinquennio.

La norma si rende necessaria in quanto allo stato esiste un diverso atteggiamento da parte degli enti camerali, con grave pregiudizio della certezza del diritto, che, in alcuni casi, richiedono le somme dovute per le violazioni commesse indipendentemente dalla data in cui le stesse sono state effettuate, in quanto non ritengono applicabile alla fattispecie l'istituto della prescrizione.

Si sono, in materia, peraltro registrati diversi orientamenti giurisprudenziali.

L'articolo 2 rinvia ad un successivo decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per:

la semplificazione e l'unificazione delle procedure e della documentazione relative ai vari adempimenti previsti dall'articolo 1;

l'individuazione di procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per lo stesso atto o fatto in caso di imprese con filiali o succursali e simili, ubicate nel territorio di diverse province;

la precisazione, in relazione a ciascun adempimento posto a carico dell'operatore economico, dell'evento dal cui verificarsi decorrono i termini per le comunicazioni o denunce.

Il presente disegno di legge propone, dunque, da una parte l'unificazione di procedure diverse e dall'altra la semplificazione delle stesse, predisponendo una normativa organica che elimini incertezze e confusioni in un settore così delicato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti, a carico degli operatori economici, per la presentazione alle Camere di commercio e agli Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) di denunce o comunicazioni relative all'iscrizione, costituzione modificazione nello stato di fatto o di diritto, cessazione o scioglimento dell'impresa, nonché quelle relative all'inizio, alla variazione, alla sospensione ed alla cessazione dell'attività sono unificati in trenta giorni.

L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di lire 50.000.

È ammesso il pagamento con effetto liberatorio di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione prevista.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive in 5 anni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dal primo comma.

Art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati, norme dirette a:

semplificare ed unificare, su tutto il territorio della Repubblica, le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente;

individuare procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per lo stesso atto o fatto in caso di imprese aventi filiali, succursali o simili nel territorio di diverse province;

chiarire, in relazione alle varie fattispecie, l'evento preciso dal cui verificarsi decorrono i termini per le denunce o comunicazioni prescritte.